



**Regolamento Certificazione della Conformità del controllo del processo di fabbrica
FPC del calcestruzzo prodotto con processo Industrializzato
Secondo Il D.M. 17 gennaio 2018 (FPC del CIs)**

VERIFICA: GIOVANNI ZANVETTOR

APPROVA: CARMINE CERRUTI

Rev	NOTE DI MODIFICA	DATA
0	Prima emissione.	09.04.2019
1	<u>Eliminata data di scadenza di validità annuale. Inserito par. 5.5.5</u>	<u>11.03.2024</u>

QUESTO DOCUMENTO È DISTRIBUITO			
	COPIA CONTROLLATA		COPIA NON CONTROLLATA
DESTINATARIO			
È VIETATA LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE DEL PRESENTE DOCUMENTO SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATA DA SI CERT ITALY SRL			

INDICE:

1. SCOPO.....	2
2. DEFINIZIONI.....	2
3. RIFERIMENTI	3
4. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
5. ITER DI CERTIFICAZIONE.....	4
5.1. RICHIESTA DI OFFERTA - OFFERTA	4
5.2. APERTURA PIANO DI CERTIFICAZIONE.....	4
5.3. ESAME DOCUMENTI A CORREDO.....	5
5.4. VERIFICHE SUL CONTROLLO DELLA FABBRICAZIONE DEL FABBRICANTE.....	5
5.5.1 AUDIT PRELIMINARE	5
5.5.2 AUDIT DI CERTIFICAZIONE	6
5.5.3 AUDIT DI SORVEGLIANZA.....	7
5.5.4 AUDIT CON BREVE PREAVVISO	8
5.5. CLASSIFICAZIONE E GESTIONE RILIEVI	9
5.6. CONCESSIONE E VALIDITÀ CERTIFICAZIONE.....	10
5.7. MODIFICHE ALL'FPC O ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE	12
5.8. AUDIT SUPPLEMENTARI.....	12
5.9. RINUNCIA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	12
5.10. TRASFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	13
6. CONDIZIONI ECONOMICHE.....	14
7. REQUISITI ED IMPEGNI DEL FABBRICANTE	14
8. REQUISITI ED IMPEGNI DELL'ORGANISMO	16
9. TARIFFARIO	16
10. CONTROVERSIE RECLAMI E RICORSI.....	16
11. SORVEGLIANZA DEL PERSONALE DI SI CERT ITALY SRL.....	17
12. RISERVATEZZA.....	17
13. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	17
14. PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONI VERSO L'ESTERNO	17
15. COMUNICAZIONI CON L'AMMINISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE ON-LINE	17
16. USO DELLA CERTIFICAZIONE E DEL MARCHIO	18
17. NOTE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	18

1. SCOPO

Scopo del presente documento (Regolamento Certificazione della Conformità del Controllo Del Processo Di Fabbrica FPC Del Calcestruzzo Prodotto Con Processo Industrializzato Regolamento A Seguito Disposizioni Legislative Per Il Rilascio Della Certificazione Del Controllo Del Processo Di Fabbrica FPC Del Calcestruzzo Prodotto Con Processo Industrializzato, secondo il D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni"; stabilisce inoltre le modalità che devono seguire le Organizzazioni per richiedere, ottenere e mantenere la validità della certificazione.

2. DEFINIZIONI

Le definizioni utilizzate dal presente Regolamento sono quelle riportate nelle norme di riferimento.

a. Calcestruzzo confezionato con processo industrializzato.

Si intende quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso.

b. Controllo del Processo di Produzione del calcestruzzo (FPC).

Si intende il controllo interno permanente del processo di produzione esercitato, secondo modalità prestabilite, dal fabbricante.

c. Certificazione.

Documento mediante il quale un Organismo indipendente di terza parte dichiara che, con ragionevole attendibilità, il processo di produzione del calcestruzzo confezionato con processo industrializzato è predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001 con riferimento alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborate dal Servizio Tecnico Centrale del C.S.LL.PP.

Il certificato del sistema di controllo del processo produttivo di impianti di produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato rilasciato da SI Cert Italy presuppone che il produttore abbia un sistema di controllo della produzione che permetta di stabilire che la produzione

corrisponde alle relative disposizioni normative.

d. Produttore.

Soggetto che ha presentato domanda per il rilascio della Certificazione del sistema di controllo del processo di produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato (Richiedente) e successivamente ha ottenuto tale Certificazione.

3. RIFERIMENTI

I riferimenti normativi applicati nel presente Regolamento sono:

a) Decreti

- ✓ Decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003 – Criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di Certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione;
- ✓ Decreto ministeriale del 17 gennaio 2018 – Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni";
- ✓ Decreto del Presidente del Consiglio 8/7/2015 n. 213 "Istruzioni operative per il rilascio dell'autorizzazione agli Organismi di certificazione del Controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del § 11.2.8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008 di cui al Parere nr. 75/2014 della prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 19/02/2015;

b) Linee guida

- ✓ Linee Guida per la Produzione, il Trasporto e il Controllo del Calcestruzzo preconfezionato edita dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Edizione 7 febbraio 2003;
- ✓ Linee Guida sul calcestruzzo strutturale edita dal Servizio Tecnico Centrale della presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Edizione dicembre 1996;

c) Pareri

- ✓ Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Verbale adunanza n. 17 del 10 marzo 2006 dell'Assemblea Generale del C.S.LL.PP;

d) Norme

- ✓ UNI EN 206 "Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità";
- ✓ UNI EN 11104 "Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità – Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 206-1";
- ✓ CEN REP CR 13091 The use of the concept of concrete families for the production and conformità control of concrete;
- ✓ UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 "Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione – Parte 1 Requisiti";
- ✓ Guide e Documenti Obbligatori (Mandatory Documents) IAF/EA applicabili (esempio IAF MD1, MD2, MD5);
- ✓ UNI EN ISO 19011 "Linee guida per gli audit di sistemi di gestione";

I riferimenti sopra riportati sono quelli aggiornati ed in ultima edizione al momento del loro utilizzo.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle attività di valutazione e certificazione del processo di produzione del calcestruzzo, prodotto con processo industrializzato, rientranti nelle definizioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018, per i quali l'Istituto è stato autorizzato da parte della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

La concessione e il mantenimento delle certificazioni sono subordinati al soddisfacimento delle condizioni contrattuali definite fra SI Cert Italy S.r.l. e richiedente.

Il certificato attesta che il Fabbrikante (impianto di betonaggio) esercita, nell'unità operativa indicata, un controllo interno permanente della produzione (FPC) in conformità ai requisiti fissati dalle Norme Tecniche applicabili.

La certificazione del FPC non comporta pertanto da parte di SI Cert Italy S.r.l. la verifica della conformità del prodotto alle disposizioni normative specifiche, questa verifica di conformità rimane di esclusiva responsabilità del Fabbrikante. Il Fabbrikante é e rimane l'unico responsabile, sia nei confronti dei suoi clienti sia nei confronti dei consumatori e/o dei terzi, per tutto quanto attiene all'espletamento della sua attività, alla produzione, alla immissione in commercio, al successivo utilizzo e idoneità all'uso dei prodotti coperti dal FPC certificato ed alla rispondenza di tali prodotti a tutte le disposizioni normative, di legge e/o regolamentari comunque applicabili.

Il Fabbrikante espressamente solleva SI Cert Italy S.r.l. da ogni responsabilità e da ogni azione eventualmente intrapresa contro SI Cert Italy S.r.l. per eventuali danni provocati dai prodotti coperti dal FPC certificato da SI Cert Italy S.r.l. nell'ambito di questo regolamento.

Oltre alle procedure di rilascio della certificazione, il presente documento descrive le modalità di richiesta, ottenimento, mantenimento ed utilizzazione, nonché durata, eventuale sospensione e revoca di tale certificazione.

L'accesso alla certificazione è aperto a tutti i Fabbrikanti.

I servizi disciplinati dal presente Regolamento non prevedono attività di consulenza per la progettazione, implementazione e mantenimento dei sistemi di controllo della produzione di fabbrica dei Fabbrikanti che richiedono il servizio di certificazione oggetto del presente Regolamento.

5. ITER DI CERTIFICAZIONE

Tutti i Fabbrikanti che ne facciano domanda possono accedere ai servizi offerti da SI CERT ITALY srl, purché siano in regola con le Leggi in vigore e non abbiano impedimenti per l'espletamento delle attività o l'erogazione dei servizi per cui richiede la certificazione. In particolare, il Fabbrikante deve implementare, un FPC in grado di soddisfare e garantire nel tempo il mantenimento dei requisiti delle disposizioni normative di riferimento.

Inoltre, l'FPC si intende conforme e completamente operativo quando:

- ✓ siano stati definiti gli obiettivi ed i processi atti ad ottenere risultati conformi ai requisiti specifici per ogni prodotto, anche in riferimento all'origine e alla destinazione d'uso;
- ✓ siano stati effettuati e registrati monitoraggi, misure/prove dei processi e dei prodotti in grado di garantire la conformità alle caratteristiche essenziali/requisiti del prodotto dichiarati;
- ✓ sia completamente attuato e sia possibile dimostrarne l'efficacia;
- ✓ siano disponibili le registrazioni delle verifiche/prove/controlli effettuati sul prodotto durante le fasi del processo produttivo (anche se affidati a terzi);
- ✓ siano specificate integrazioni o giustificate eventuali esclusioni nell'ambito di applicazione (rispetto a quanto contenuto nelle norme di riferimento), illustrando le ragioni per le quali eventuali esclusioni non influenzano la qualità del prodotto.

L'iter di certificazione si sviluppa secondo le fasi di seguito riportate.

5.1. RICHIESTA DI OFFERTA - OFFERTA

Per iniziare l'iter di certificazione è necessario che il Fabbrikante provveda formalmente a far pervenire richiesta di offerta tramite il modello Richiesta di Offerta disponibile nel sito web di SI CERT ITALY srl, o tramite altra documentazione che contenga tutte le informazioni necessarie per poter emettere l'offerta (le informazioni minime sono quelle richieste nel modello richiesta di offerta); in particolare il Fabbrikante deve fornire in modo completo, dettaglio e chiaro, informazioni su:

- dati del Fabbrikante;
- l'indirizzo del fabbricante stesso e il luogo/sito di produzione al fine di ottenere la Certificazione del processo di produzione di impianti per la produzione di calcestruzzo;
- eventuale possesso di certificazioni relative al proprio sistema di gestione della qualità (es.: UNI EN ISO 9001).

In seguito alla richiesta di offerta, SI CERT ITALY srl emette la **proposta economica (offerta)** che invia al Fabbrikante unitamente al presente Regolamento ed al **modulo per la domanda di certificazione**.

L'invio dell'offerta controfirmata per accettazione dal Legale Rappresentante del Fabbrikante dà l'avvio formale delle successive attività che prevedono:

- ✓ l'apertura del piano di certificazione/commissa
- ✓ l'esame documentale di cui al paragrafo 5.3;
- ✓ la visita di certificazione e in caso di esito positivo il rilascio della certificazione;
- ✓ le successive attività di sorveglianza periodica.

5.2. APERTURA PIANO DI CERTIFICAZIONE

Il Fabbrikante che richiede la certificazione FPC, come sopra indicato, deve far pervenire a SI CERT ITALY srl l'**offerta** emessa debitamente firmata per accettazione dal Legale Rappresentante, allegando la documentazione richiesta.

Ricevuta l'accettazione dell'offerta da parte del Fabbrikante, SI CERT ITALY srl provvede ad aprire il piano di certificazione, individuando il Personale incaricato per le attività di certificazione FPC, tenendo presente le conoscenze specifiche ed eventuali incompatibilità, mantenendo sempre in primo piano il rispetto del requisito di imparzialità, indipendenza e trasparenza. Successivamente, SI CERT ITALY srl provvede ad inviare comunicazione scritta al Fabbrikante indicando:

- numero piano di certificazione;

- la/le data/e proposte per l'esecuzione delle attività di audit;
- Per ogni domanda di certificazione dell'FPC oggetto del presente regolamento, l'Istituto provvede alla nomina di uno specifico "Gruppo di audit" (GA); il GA nel suo insieme detiene le competenze necessarie relative alle attività di valutazione, ovvero, esame documentale e audit presso il/i sito/i produttivo/i del richiedente, e se del caso alle attività di prova del richiedente; nel GA è compreso un esperto tecnico nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. I componenti il GA sono preventivamente qualificati, secondo le procedure interne applicabili, e approvati da apposito nulla-osta rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del C.S.LL.PP.

Il richiedente potrà comunicare, in forma scritta, eventuali obiezioni in merito al GA fornendo le relative motivazioni; Il GA sarà opportunamente cambiato, se le motivazioni saranno giudicate, di comune accordo, legittime. Non ricevendo alcuna motivazione giustificata e scritta dal Fabbricante, o dal suo Rappresentante, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della composizione del GA, il GA si intende accettato.

5.3. ESAME DOCUMENTI A CORREDO

Al ricevimento dell'offerta accettata, SI CERT ITALY srl provvede ad analizzare e riesaminare quanto inviato dal Fabbricante. Nel caso quanto ricevuto sia sufficiente per proseguire con le attività, SI CERT ITALY srl da comunicazione scritta al Fabbricante dell'apertura del piano di certificazione, in caso contrario SI CERT ITALY srl richiede al Fabbricante di integrare quanto dallo stesso inviato.

I documenti che il Fabbricante deve inviare a SI CERT ITALY srl unitamente all'**offerta controfirmata per accettazione** sono i seguenti:

- ✓ Certificato di iscrizione rilasciato dalla C.C.I.A.A. di competenza;
- ✓ Certificato del controllo del processo del calcestruzzo rilasciato dall'ente dal quale si chiede la conversione (per conversioni in subentro da altro ente)
- ✓ Rapporti di audit ed eventuali Non Conformità relativi all'ultimo triennio effettuati dall'Ente dal quale si chiede la conversione (per conversioni in subentro da altro ente) – Documentazione tecnica:
 - Descrizione dell'FPC attuato dal fabbricante(manuale);
 - Organigramma nominativo e funzionale;
 - Rapporti di prova e certificati inerenti il prodotto: mix design, prove sul calcestruzzo fresco ed indurito (è sufficiente una tipologia di ciascuno di essi a campione);
 - Elenco delle miscele validate;
 - Identificazione e denominazione delle bocche di carico per ciascun impianto;
 - Modello e n. matricola o codice identificativo impianto (esclusivamente per impianti mobili);
 - Certificazioni attestanti la marcatura CE degli aggregati, degli additivi e del cemento utilizzati, corredati da un recente documento di trasporto;
 - Analisi chimica dell'acqua di impasto ai sensi della EN 1008 (l'invio di tale analisi non è necessaria qualora si utilizzi esclusivamente l'acqua proveniente dalla rete idrica);
 - Elenco delle eventuali attrezzature di laboratorio impiegate per le prove di autocontrollo con evidenza dello scadenziario delle tarature e registrazione di almeno una taratura (nel caso ci si affidi totalmente o parzialmente ad un laboratorio esterno, dare evidenza del rapporto in essere);
 - Elenco delle attrezzature di produzione e relative tarature;
 - Copia di un Documento di Trasporto;
 - Copia dell'elaborazione statistica delle resistenze a compressione.

L'esito di questo esame è comunicato al Fabbricante ed eventuali rilievi riscontrati nella documentazione devono essere risolti dal Fabbricante stesso prima del prosieguo dell'iter certificativo.

In caso di specifici accordi con il Fabbricante parte della suddetta documentazione può essere verificata direttamente presso il Fabbricante stesso.

Previo accordo con il Fabbricante può essere effettuato un esame preliminare del FPC per verificare lo stato generale di applicazione del sistema stesso.

5.4. VERIFICHE SUL CONTROLLO DELLA FABBRICAZIONE DEL FABBRICANTE

5.5.1 AUDIT PRELIMINARE

Questo tipo di audit è facoltativo e serve per verificare il grado di implementazione del Sistema di FPC del Fabbricante. Viene effettuato soltanto

a seguito di espressa richiesta del Fabbricante alle condizioni riportate in un'offerta appositamente emessa, ed è sempre erogato/eseguito a titolo oneroso.

L'AUDIT PRELIMINARE NON FA PARTE DELL'ITER DI CERTIFICAZIONE ED I RISULTATI DELLO STESSO NON SONO UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DE FPC.

Il processo relativo a questo tipo di audit si conclude con la consegna del Rapporto di Audit al Fabbricante da parte del Gruppo di Audit.

5.5.2 AUDIT DI CERTIFICAZIONE

L'Audit di Certificazione viene effettuato solo ad esito positivo dell'esame documentale. Esso viene effettuato secondo la **pianificazione concordata** con il Fabbricante ed ha lo scopo di valutare il grado di adeguatezza ed applicazione dell'intero Sistema FPC con particolare attenzione alla corretta applicazione di tutte le procedure del controllo della produzione di fabbrica esaminate in fase di esame documentale e tenendo anche conto della necessità di presenziare alle la necessità di presenziare alle prove.

L'Audit di Certificazione consiste in:

- ✓ una riunione iniziale con il Fabbricante per spiegare le finalità e per concordare le modalità dell'audit stesso;
- ✓ una verifica della messa in atto di efficaci azioni di adeguamento relativamente ai rilievi emersi durante l'esame della documentazione;
- ✓ L'audit iniziale e di sorveglianza deve essere effettuato su impianto/i funzionante/i (per gli audit di sorveglianza vedere anche p.to 5.5.3).
L'audit iniziale comprende sempre una verifica nelle fasi di trasporto e consegna del calcestruzzo. Almeno ogni tre anni l'audit di sorveglianza comprende una verifica nelle fasi di trasporto e consegna del calcestruzzo;
- ✓ una riunione finale per illustrare l'esito della visita.

È facoltà del Servizio Tecnico Centrale disporre verifiche durante l'audit di SI Cert Italy S.r.l. agli impianti di produzione e acquisire tutte le informazioni necessarie all'accertamento.

Il Gruppo di Audit verifica l'adeguatezza di eventuali riduzioni dei requisiti delle norme di riferimento (ad esempio frequenze di prova) e, in caso di carenze o di difformità da quanto dichiarato sulla documentazione del sistema di FPC, provvede a notificare al Fabbricante una o più non conformità.

In particolare, durante l'Audit di Certificazione, il Fabbricante è chiamato a dimostrare, oltre al possesso delle norme di riferimento ad esso applicabili, che il sistema di FPC è pienamente operante da almeno tre mesi e di applicare effettivamente il sistema stesso e le relative procedure documentate.

A tale scopo, deve essere garantito al Gruppo di Audit il libero accesso ai luoghi di produzione ed alla documentazione e l'assistenza necessaria da parte del Personale del Fabbricante. Pertanto, per la corretta esecuzione del presente Audit, il Fabbricante deve assicurare la presenza del Personale avente responsabilità per le aree/funzioni oggetto di verifica, nonché garantire, laddove previsto, di presenziare alle prove di tipo (ITT).

Il RGA, coadiuvato dagli altri eventuali componenti del GA, al termine delle attività di Audit provvede alla stesura di apposita registrazione (Rapporto di Audit al momento in vigore), dandone lettura durante lo svolgimento della riunione di chiusura. Alla riunione di chiusura per conto del Fabbricante deve essere sempre presente la Direzione o almeno il Responsabile del Sistema FPC ed il Responsabile della Produzione.

Durante questa riunione il RGA concorda/pianifica con il Fabbricante le successive attività per il prosieguo dell'iter di certificazione, tra cui tempistiche e modalità di gestione di eventuali rilievi emersi dalle attività di audit. Al termine della riunione l'originale del documento, controfirmato dal RGA e dal rappresentante del Fabbricante, viene lasciato al Fabbricante. In questa fase il Fabbricante può confrontarsi con il GA sui contenuti del documento, sul prosieguo delle attività e sulle azioni da intraprendere. Nell'eventualità il Fabbricante intenda avvalersi della possibilità di formulare proprie riserve, l'iter di certificazione si sospende fino alla ricezione delle riserve e la risoluzione positiva o negativa delle stesse. L'intenzione di formulare riserve sull'operato del GA o sui contenuti dei documenti dallo stesso redatti e letti al Fabbricante (Rapporto di Audit al momento in vigore), deve essere comunicata al RGA al termine della lettura del documento. Il Fabbricante ha quindi la facoltà di formulare le proprie riserve entro 15 giorni dalla fine delle attività di Audit o dalla ricezione di eventuali comunicazioni da parte di SI CERT ITALY srl.

L'iter di certificazione si chiude negativamente nel caso l'esito delle attività di Audit sia negativo e il Fabbrikante non adotti o non voglia adottare tutte le azioni richieste da SI CERT ITALY srl e necessarie per eliminare le carenze individuate, o nel caso di "risoluzione negativa" delle riserve esposte da Fabbrikante.

Il contenuto della registrazione dell'Audit lasciata dal GA è da considerarsi come comunicazione ufficiale dei risultati dell'Audit da parte della Direzione di SI CERT ITALY srl, a meno che la stessa non faccia pervenire comunicazioni contrarie entro il termine temporale indicato sul documento stesso.

Ricevuta la documentazione di audit SI CERT ITALY srl, provvede ad eseguire un controllo tecnico della stessa per poter quindi procedere all'attività di analisi da parte della Funzione Deliberante.

La pratica viene sottoposta all'analisi della Funzione Deliberante per la decisione sulla certificabilità o meno del Sistema FPC del Fabbrikante soltanto dopo che eventuali NC (maggiori o minori) sono risolte ed in seguito alla comunicazione/conferma al Fabbrikante dell'accettazione dei contenuti riportati sui documenti di audit da parte della Direzione Tecnica o suo incaricato. Questa attività può avvenire sia presso gli uffici di SI CERT ITALY srl, sia mediante procedura informatica (tramite e-mail) con Personale che non abbia partecipato alle attività di Audit e con le stesse competenze del GA che ha eseguito l'Audit. Ad esito positivo dell'attività della Funzione Deliberante viene emesso il Certificato.

Nel caso in cui non sia possibile verificare l'attuazione delle correzioni e delle azioni correttive relative ad ogni eventuale NC maggiore, entro sei mesi dopo l'ultimo giorno dell'Audit dei Certificazione, esso deve essere ripetuto.

A completamento, con esito favorevole, degli accertamenti e previa convalida da parte della Funzione Deliberante, è rilasciato per il controllo della produzione di fabbrica di ogni tipologia di prodotto e sito produttivo, apposito Certificato con relativo allegato così come previsto nella/e norma/e armonizzata/e di riferimento. A tale riguardo, SI CERT ITALY srl emette una certificazione specifica per ogni tipologia o famiglia di prodotto in relazione al sito produttivo in cui lo stesso viene fabbricato. Nel Certificato sono riportati il nome ed indirizzo del Fabbrikante, l'indirizzo del sito produttivo, l'identificazione/descrizione dettagliata del/i prodotto/i oggetto del FPC, la/e norma/e armonizzata/e applicabile/i, la data di prima emissione e la data di emissione corrente. In caso di necessità (ad esempio per numero elevato di prodotti), al Certificato può essere aggiunto apposito allegato.

La validità del Certificato è subordinata al buon esito dei successivi audit di sorveglianza di cui al paragrafo 5.5.3, la cui periodicità è indicata in **offerta**.

5.5.3 AUDIT DI SORVEGLIANZA

Lo schema di certificazione prevede che siano eseguiti Audit di Sorveglianza annuali con una periodicità massima di 12 mesi.

Tali frequenze sono da considerarsi perentorie. Tuttavia, in considerazione della particolarità del settore, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza possono essere ampliate fino a + tre mesi a fronte di una richiesta motivata da parte del Fabbrikante, per casi particolari, quali ad esempio fermo delle attività produttive.

SI CERT ITALY srl si riserva la possibilità, dandone formale comunicazione al Fabbrikante, di modificare le frequenze e l'estensione degli Audit di Sorveglianza in base ai rilievi emersi dalle precedenti attività di Audit.

Nel caso in cui il Fabbrikante non intenda effettuare un Audit di Sorveglianza, SI CERT ITALY srl provvede alla sospensione prima e successivamente alla revoca della certificazione.

Almeno due/tre mesi prima dell'esecuzione dell'Audit di Sorveglianza, SI CERT ITALY srl invia al Fabbrikante una comunicazione per conferma o aggiornamento dati tramite la richiesta di compilazione del modello aggiornamento dati. A tale riguardo, il Fabbrikante si impegna a comunicare a SI CERT ITALY srl ogni eventuale cambiamento significativo tale da influenzare i requisiti che hanno determinato la certificazione del FPC. Anche in tal caso, qualora lo ritenga necessario per motivi di incompatibilità od altro motivo, il Fabbrikante può ricusare il Personale incaricato di effettuare l'Audit di Sorveglianza; **il rifiuto del/dei nominativo/i proposto/i deve essere esaustivamente e dettagliatamente giustificato.**

Durante gli Audit di Sorveglianza il GA procede a verificare che il Fabbrikante abbia provveduto a correggere i rilievi e le anomalie (NC minori) riscontrate durante l'Audit precedente e l'efficacia delle relative azioni correttive; il GA cura di verificare, inoltre, il mantenimento e possibilmente il miglioramento continuo e l'efficacia del Sistema FPC per cui il Fabbrikante è stato Certificato.

L'Audit di Sorveglianza viene eseguito secondo la pianificazione in precedenza comunicata al Fabbrikante, che tiene conto della necessità di verificare la risoluzione delle NC minori rilevate durante l'Audit precedente e l'efficacia delle relative azioni correttive, a cui si aggiunge la verifica degli elementi necessari per il mantenimento della certificazione FPC.

In particolare, gli Audit di Sorveglianza mirano a verificare che il Fabbrikante mantenga la conformità del proprio Sistema FPC alle norme di riferimento applicabili. Inoltre, il Fabbrikante deve tenere registrazioni degli eventuali reclami relativi al prodotto oggetto dell'attività di certificazione e delle relative azioni correttive intraprese a fronte delle non conformità scaturite durante gli Audit di Sorveglianza e deve mantenerle a disposizione del GA di SI CERT ITALY srl.

Il Fabbrikante, per la corretta esecuzione del presente Audit, deve assicurare la presenza del Personale avente responsabilità per le aree/funzioni oggetto di verifica.

Nel corso dell'Audit di Sorveglianza sono anche verificati l'uso del logo SI CERT ITALY srl, nonché il rispetto dei requisiti contrattuali oggetto del presente Regolamento.

L'Audit di Sorveglianza segue quanto già fatto durante i precedenti audit.

Analogamente ai precedenti Audit, al termine dell'Audit il RGA, coadiuvato dai componenti del GA, provvede alla stesura di apposita registrazione (Rapporto di Audit al momento in vigore) e ne dà lettura durante lo svolgimento della riunione di chiusura. Alla riunione di chiusura per conto del Fabbrikante deve essere sempre presente la Direzione o almeno il Responsabile del Sistema FPC ed il Responsabile della Produzione. Durante questa riunione il RGA concorda/pianifica con il Fabbrikante le successive attività per il prosieguo dell'iter di certificazione, tra cui tempistiche e modalità di gestione di eventuali rilievi emersi dalle attività di audit. Al termine della riunione l'originale del documento, controfirmato dal RGA e dal rappresentante del Fabbrikante, viene lasciato al Fabbrikante. In questa fase il Fabbrikante può confrontarsi con il GA sui contenuti del documento, sul prosieguo delle attività e sulle azioni da intraprendere.

Nell'eventualità il Fabbrikante intenda avvalersi della possibilità di formulare proprie riserve, l'iter di certificazione si sospende fino alla ricezione delle riserve e la risoluzione positiva o negativa delle stesse. L'intenzione di formulare riserve sull'operato del GA o sui contenuti dei documenti dallo stesso redatti e letti al Fabbrikante (Rapporto di Audit al momento in vigore), deve essere comunicata al RGA al termine della lettura del documento. Il Fabbrikante ha quindi la facoltà di formulare le proprie riserve entro 15 giorni dalla fine delle attività di Audit o dalla ricezione di eventuali comunicazioni da parte di SI CERT ITALY srl.

L'iter di certificazione si chiude negativamente nel caso l'esito delle attività di Audit sia negativo e il Fabbrikante non adotti o non voglia adottare tutte le azioni richieste da SI CERT ITALY srl e necessarie per eliminare le carenze individuate, o nel caso di "risoluzione negativa" delle riserve esposte dal Fabbrikante.

Il contenuto della registrazione dell'Audit lasciata dal GA è da considerarsi come comunicazione ufficiale dei risultati dell'Audit da parte della Direzione di SI CERT ITALY srl, a meno che la stessa non faccia pervenire comunicazioni contrarie entro il termine temporale indicato sul documento stesso.

Soltanto dopo che eventuali NC (maggiori o minori) sono risolte ed in seguito alla comunicazione/conferma al Fabbrikante dell'accettazione dei contenuti riportati sui documenti di audit da parte della Direzione Tecnica o suo incaricato, la pratica viene archiviata.

5.5.4 AUDIT CON BREVE PREAVVISO

In caso di necessità, SI CERT ITALY srl si riserva la facoltà di eseguire Audit con breve preavviso nei confronti dei Fabbrikanti certificati, ad esempio per indagare su reclami ricevuti, in seguito a modifiche, o come azione conseguente ad eventuali sospensioni del Certificato. Nel caso in cui siano decisi degli Audit con breve preavviso, **il Fabbrikante non può ricusare il GA** incaricato; pertanto, SI CERT ITALY srl si impegna a selezionare con particolare cura i componenti del GA. Questa attività di Audit viene addebitata secondo quanto indicato in offerta per le attività supplementari. La mancata accettazione da parte del Fabbrikante Certificato dell'esecuzione dell'Audit con breve preavviso, porta prima alla

sospensione e successivamente alla revoca del Certificato.

5.5.5 AUDIT DA REMOTO

In caso di eventi eccezionali o casi particolari al di fuori del controllo dell'Organizzazione e di SI CERT ITALY srl, quali ad esempio: calamità naturali, pandemie, sommosse, terrorismo, ecc., SI CERT ITALY srl può decidere di eseguire Audit parziali o totali da remoto. Per questi Audit, eseguiti in conformità ai pertinenti documenti IAF ed alle direttive di ACCREDIA, le modalità sono di volta in volta concordate e gestite in collaborazione con le Organizzazioni che siano in grado di sostenere l'Audit da Remoto (vedi anche PG Gestione Attività di Valutazione da Remoto).

5.5. CLASSIFICAZIONE E GESTIONE RILIEVI

Durante l'esecuzione degli Audit possono essere riscontrati i seguenti rilievi:

- **Non Conformità Maggiori**

Sono tutte quelle anomalie che scaturiscono:

- ✓ la totale assenza di considerazione di uno o più requisiti delle norme di riferimento;
- ✓ una situazione che potrebbe provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle regolamentazioni vigenti nello Stato Membro di immissione del prodotto;
- ✓ il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento;
- ✓ una situazione tale da provocare una grave deficienza del sistema di FPC o da ridurre la sua capacità ad assicurare il controllo del prodotto oggetto di marcatura.

Per le NC maggiori riscontrate durante le attività di verifica, il RGA al termine dell'Audit concorda con il Fabbrikante la tempistica e la modalità per la risoluzione delle stesse. Il Fabbrikante deve provvedere quindi a definire le modalità di correzione delle NC maggiori e le azioni intraprese come azioni correttive per eliminare le cause che le hanno determinato con le relative tempistiche, compilando la specifica modulistica rilasciata dal GA al termine dell'Audit. In particolare, il termine entro cui presentare la proposta di risoluzione è al massimo di 10 giorni lavorativi. Infine, il Fabbrikante deve inoltrare secondo le modalità e tempistiche concordate con il RGA al termine dell'Audit, tutta la documentazione necessaria attestante l'avvenuto trattamento delle NC e l'efficacia delle azioni correttive attuate. Il termine entro cui chiudere le NC maggiori è al massimo di 3 mesi.

Le NC maggiori riscontrate durante l'Audit di Certificazione determinano la mancata presentazione del fascicolo del Fabbrikante alla Funzione Deliberante fintanto che queste non sono risolte, mentre, per quelle riscontrate in fase di Audit di Sorveglianza se, scaduto il termine di 3 mesi per la loro risoluzione, queste non sono chiuse, scatta la sospensione del Certificato per sei mesi, oppure, nel caso le NC maggiori siano chiuse prima, fino al momento della loro effettiva chiusura. Trascorsi inutilmente i sei mesi il Certificato viene revocato.

L'Audit della risoluzione (correzione) delle NC maggiori può avvenire:

- ✓ su base documentale,
- ✓ mediante apposito Audit Supplementare che viene effettuato alle condizioni economiche riportate in Offerta.

Per l'Audit della correzione delle NC maggiori su base documentale, il RGA valuta la documentazione inviata dal Fabbrikante per dimostrare la completa correzione delle NC maggiori e, nel caso in cui la ritenga soddisfacente, provvede al completamento delle apposite sezioni dei documenti utilizzati per questa attività ed all'inoltro degli stessi alla Direzione Tecnica di SI CERT ITALY srl che, dopo averli verificati ed averne accettato i contenuti, provvede all'invio degli stessi al Fabbrikante. Nel caso in cui la documentazione per la correzione delle NC maggiori inviata dal Fabbrikante non fosse ritenuta soddisfacente, il RGA provvede alla richiesta di integrazioni al Fabbrikante. Alla ricezione di documentazione ritenuta soddisfacente che dia piena confidenza della correzione delle NC maggiori, il RGA provvede al completamento delle apposite sezioni dei documenti utilizzati per questa attività ed all'inoltro degli stessi alla Direzione Tecnica di SI CERT ITALY srl che, dopo averli verificati ed averne accettato i contenuti, provvede all'invio degli stessi al Fabbrikante.

Per l'Audit della correzione delle NC maggiori mediante Audit Supplementare SI CERT ITALY srl provvede ad eseguire l'Audit secondo quanto indicato dal GA nei propri documenti e concordato con il Fabbrikante al termine dell'Audit ed alle condizioni economiche riportate nell'Offerta emessa da parte di SI CERT ITALY srl o dei suoi Business Partner.

- **Non Conformità minori**

condizione che, a giudizio del GA, sulla base della propria esperienza, sia tale da non provocare una grave deficienza del sistema di FPC e non riduca la sua capacità ad assicurare il controllo del prodotto.

Esse non inficiano il prosieguo dell'iter di certificazione e/o il mantenimento della stessa; queste anomalie sono tipicamente puntuali, casuali, non ripetitive e non strutturali.

Per le NC minori riscontrate durante le attività di verifica, il RGA al termine dell'Audit concorda con il Fabbrikante la tempistica e la modalità per la correzione delle stesse. Il Fabbrikante deve provvedere a definire quindi le modalità di correzione delle NC minori e le azioni da intraprendere come azioni correttive per eliminare le cause che hanno determinato le NC minori, compilando la specifica modulistica rilasciata dal GA al termine dell'Audit. In particolare, il termine entro cui presentare la proposta di risoluzione delle stesse è al massimo di 30 giorni solari.

L'Audit della correzione delle NC minori può avvenire:

- ✓ tramite accettazione della proposta di risoluzione dalla parte del RGA e quindi verifica della effettiva attuazione ed efficacia durante il successivo Audit di sorveglianza,
- ✓ mediante apposito Audit Supplementare, nel caso durante gli Audit dovessero essere rilevate un numero elevato di NC minori.

Per l'audit della correzione delle NC minori tramite la sola proposta di risoluzione, RGA valuta le proposte di correzione inviate dal Fabbrikante e, nel caso in cui le ritenga soddisfacenti, provvede al completamento delle apposite sezioni dei documenti utilizzati per questa attività ed all'inoltro degli stessi alla Direzione Tecnica di SI CERT ITALY srl che, dopo averli verificati ed averne accettato i contenuti, provvede all'invio degli stessi al Fabbrikante. Nel caso in cui la proposta di correzione delle NC minori inviate dal Fabbrikante non fosse ritenuta soddisfacente, RGA provvede alla richiesta di integrazioni al Fabbrikante. Alla ricezione di una proposta ritenuta soddisfacente, RGA provvede al completamento delle apposite sezioni dei documenti utilizzati per questa attività ed all'inoltro degli stessi alla Direzione Tecnica di SI CERT ITALY srl che, dopo averli verificati ed averne accettato i contenuti, provvede all'invio degli stessi al Fabbrikante. Durante il successivo Audit di Sorveglianza e/o Rinnovo, il GA provvede a verificare l'effettiva chiusura delle NC minori. Nel caso queste non siano state trattate o chiuse efficacemente, sono rilanciate aumentandole di peso (NC maggiore), mentre nel caso in cui siano parzialmente chiuse o non efficacemente chiuse, sono rilanciate con lo stesso peso.

Per l'audit della correzione delle NC minori mediante audit supplementare, SI CERT ITALY srl provvede ad eseguire l'Audit secondo quanto indicato dal GA nei propri documenti e concordato con il Fabbrikante al termine dell'Audit ed alle condizioni economiche riportate nell'offerta emessa da parte di SI CERT ITALY srl o dei suoi Business Partner.

• **Raccomandazioni o osservazioni:**

suggerimenti allo scopo di migliorare il Sistema FPC, che non hanno diretta attinenza con le prescrizioni delle norme di riferimento applicabili al prodotto.

Sono quindi quei rilievi che non possono essere considerati NC minori, ma che possono dare un apporto migliorativo all'efficacia del Sistema FPC del Fabbrikante. Il Fabbrikante non ha l'obbligo di recepire le raccomandazioni formulate dal GA, ma deve dare evidenza, tramite un riesame delle stesse in forma documentata ed entro breve termine dalla fine dell'Audit (massimo un mese), di averle analizzate. Nel caso in cui non dovesse ritenere necessario recepire le raccomandazioni, il Fabbrikante, nella registrazione del riesame delle stesse, deve spiegare i motivi di tale decisione. Durante il successivo Audit di Sorveglianza, il GA provvede a verificare l'effettiva analisi delle raccomandazioni. Per quelle raccomandazioni che il Fabbrikante ha recepito il GA verifica l'effettiva applicazione della decisione intrapresa. Nel caso in cui questa non sia stata applicata o chiusa, la relativa raccomandazione viene rilanciata aumentandola di peso in NC minore. Nel caso in cui sia parzialmente applicata e/o chiusa la relativa raccomandazione viene rilanciata con lo stesso peso.

5.6. CONCESSIONE E VALIDITÀ CERTIFICAZIONE

SI CERT ITALY srl emette il Certificato del Sistema FPC ai Fabbrikanti che sono state sottoposte ad Audit di Certificazione e di cui ha la certezza della conformità del Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC)

La concessione della certificazione segue l'iter sotto riportato:

- 1) Attività di Audit;
- 2) Analisi della documentazione di Audit da parte della Direzione Tecnica di SI CERT ITALY srl prima della presentazione alla Funzione Deliberante (ad esempio: Rapporti di Audit, eventuali riserve, attività di chiusura audit);

3) Decisione sulla certificazione da parte della Funzione Deliberante.

La Funzione Deliberante analizza i fascicoli proposti dalla Funzione Proponente di SI CERT ITALY srl per la certificazione e decide sulla certificabilità del FPC o meno del Fabbrikante e quindi per l'emissione o meno del relativo Certificato.

Il fascicolo inerente alla certificazione FPC del Fabbrikante non viene sottoposto ad analisi della Funzione Deliberante finché:

- a) non sono eliminate/corrette le eventuali NC maggiori rilevate;
- b) per tutte le NC minori rilevate non sono accettate le proposte di risoluzione inviate dal Fabbrikante: quindi, fino al ricevimento della proposta di risoluzione delle NC minori (trattamento delle NC minori ed eventuali azioni correttive per eliminarne le cause) ed alla successiva analisi da parte del RGA e dell'accettazione da parte della Direzione Tecnica di SI CERT ITALY srl o suo delegato.

Le attività di cui ai punti a) e b) sono svolte secondo quanto riportato nel paragrafo 5.6

La Funzione Deliberante, analizzata la documentazione fornitagli, delibera in merito alla certificazione del Sistema FPC del Fabbrikante.

SI CERT ITALY srl da comunicazione formale delle decisioni prese dalla Funzione Deliberante al Fabbrikante che ha richiesto la certificazione FPC. Il Fabbrikante, nel caso non sia concorde con la decisione presa dalla Funzione Deliberante, può fare ricorso secondo le modalità riportate nel paragrafo 10.

Alla chiusura positiva dell'attività di certificazione (parere favorevole da parte della Funzione Deliberante), SI CERT ITALY srl provvede a:

- preparare ed emettere il Certificato per ogni impianto e per ogni bocca di carico per ciascun impianto,
- inviare il Certificato al Fabbrikante, **solo dopo la ricezione dell'avvenuto pagamento della fattura emessa da parte di SI CERT ITALY srl o dei suoi Business Partner a compenso delle attività erogate.**

Ai fini del mantenimento della validità della certificazione FPC emesse, sono previsti gli Audit di Sorveglianza così come indicato in **offerta**, che, se non sussistono particolari problematiche di attuazione del Sistema FPC, hanno cadenza annuale o comunque entro le tolleranze in precedenza indicate.

In seguito all'emissione della certificazione FPC di un Fabbrikante, il suo nominativo viene inserito nel Registro delle Organizzazioni Certificate. La consultazione di tale registro è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

La validità di una certificazione è subordinata al rispetto dei contenuti del presente Regolamento, ed in particolare delle condizioni economiche (vedi paragrafo 6) e dell'esecuzione degli Audit di Sorveglianza previsti.

Al fine di dare evidenza dello stato di validità o meno di un Certificato e del rispetto dei contenuti del presente Regolamento, sul Certificato sono poste due date:

- 1) **La data di prima emissione del Certificato:** questa data è quella relativa alla prima emissione del Certificato corrispondente alla pertinente decisione di certificazione; in caso di subentro ad una certificazione in corso di validità per la quale è stato possibile effettuare tale subentro, corrisponde alla data del Certificato emesso dal precedente Organismo di Certificazione.
- 2) **La data di emissione corrente:** questa data è quella relativa ad ogni variazione intervenuta rispetto alla certificazione iniziale, per esempio per variazione delle sedi e/o degli indirizzi, per modifiche allo scopo di certificazione, ecc.

SI CERT ITALY srl emette il Certificato soltanto dopo aver ricevuto copia della pagina del presente Regolamento contenente il paragrafo: Note di Approvazione del Regolamento, timbrata firmata per accettazione dal Legale Rappresentante del Fabbrikante.

SI CERT ITALY srl invia il Certificato relativo ad una nuova certificazione, oppure legata a specifiche richieste del Fabbrikante (variazione indirizzo, forma giuridica, ecc.), soltanto dopo il saldo della fattura emessa a compenso delle attività erogate da SI CERT ITALY srl.

Dopo l'emissione del Certificato e fino alla sua validità, non possono essere apportate correzioni o aggiunte. Laddove ciò sia necessario, è cura della Direzione Tecnica di SI CERT ITALY srl assicurare che le eventuali modifiche apportate siano oggetto di apposita registrazione da parte della Funzione Deliberante dal quale risulta espressamente la modifica e la correzione.

5.7. MODIFICHE ALL'FPC O ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Il fabbricante intestatario del documento di certificazione del processo di produzione (FPC) deve informare preventivamente SI Cert Italy S.r.l. in maniera ufficiale circa le modifiche sostanziali che intende apportare al proprio FPC o circa ogni cambiamento tale da influenzare in misura significativa i fattori che determinano la conformità o meno dell'FPC ai requisiti applicabili.

SI Cert Italy S.r.l. valuta le modifiche e comunica al fabbricante le proprie decisioni entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica delle modifiche proposte. Il fabbricante dovrà accettare le decisioni di SI Cert Italy S.r.l., motivate per iscritto, circa la eventuale necessità di effettuare prove e/o valutazioni supplementari (ripetizione degli audit supplementari sull'FPC), la sospensione dei documenti di certificazione del processo di produzione o una ripetizione integrale dell'iter di valutazione.

Pertanto, il fabbricante, prima di immettere sul mercato il prodotto derivante da tale processo di produzione, deve attendere l'effettuazione degli ulteriori audit e quindi l'approvazione dell'Istituto a seguito dell'esito positivo delle stesse.

Il fabbricante che non accetti le decisioni di SI Cert Italy S.r.l. può rinunciare alla certificazione del processo di produzione.

Qualora vengano apportate modifiche sostanziali alle disposizioni normative o al presente regolamento, SI Cert Italy S.r.l. provvederà a:

- informare il fabbricante iscritto nel Registro delle Aziende in possesso dei documenti di certificazione del processo di produzione "FPC" o in via di certificazione;
- prendere in considerazione le osservazioni presentate dal fabbricante a cui è stato emesso Certificato di conformità dell'FPC o in corso di certificazione;
- specificare e notificare ai produttori interessati la data di entrata in vigore delle modifiche, i termini del transitorio e gli eventuali adeguamenti richiesti;
- verificare, se del caso, la conformità dell'adeguatezza dei provvedimenti presi dal fabbricante per conformarsi alle nuove prescrizioni, tramite valutazioni supplementari a spese del fabbricante.

Il mancato adeguamento del fabbricante alle nuove prescrizioni, nei tempi concordati, può condurre all'applicazione dei provvedimenti di sospensione o revoca della certificazione.

Il fabbricante che non accetti le nuove prescrizioni può rinunciare alla certificazione.

Nel caso di Rimissione dei certificati a seguito loro modifica, il fabbricante certificato si impegna a:

- annotare sull'originale del certificato superato la scritta "Superato" con relativa data;
- cancellare dalla documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento alla certificazione superata.

5.8. AUDIT SUPPLEMENTARI

In caso di necessità, SI CERT ITALY srl si riserva la facoltà di effettuare Audit Supplementari e/o con breve preavviso nei confronti di Fabbricanti in possesso di una certificazione di costanza di prestazioni, ad esempio per indagare su reclami ricevuti, in seguito a modifiche, o come azione conseguente ad eventuali sospensioni del Certificato. Nel caso in cui siano decisi degli Audit con breve preavviso, il Fabbricante non può ricusare il GA incaricato; pertanto, SI CERT ITALY srl si impegna a selezionare con particolare cura i componenti del GA. Questa verifica viene addebitata secondo quanto indicato in offerta per le attività supplementari. La mancata accettazione da parte del Fabbricante dell'esecuzione dell'Audit con breve preavviso comporta prima la sospensione e successivamente la revoca del Certificato emesso.

Può essere pianificato da SI CERT ITALY srl un Audit Supplementare, che si rende necessario a fronte di:

- chiusura di rilievi riscontrati nei precedenti Audit, laddove necessario;
- segnalazioni/reclami ricevuti da SI CERT ITALY srl sul Fabbricante o dal Fabbricante stesso;
- cambiamenti organizzativi/societari comunicati dal Fabbricante a SI CERT ITALY srl;
- richieste di estensione/riduzione della certificazione;
- procedimenti di riattivazione della certificazione a seguito di sospensione.

5.9. RINUNCIA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

Il Fabbricante può rinunciare alla certificazione del proprio Sistema FPC dandone comunicazione scritta a SI CERT ITALY srl. Analogamente se lo ritiene necessario, il Fabbricante può far richiesta di sospensione. La/e richiesta/e di rinuncia o sospensione deve/ono essere firmata/e dal Legale Rappresentante. In assenza di una comunicazione ufficiale a firma del Legale Rappresentante (ad esempio ricezione di una semplice comunicazione telefonica o comunicazione e-mail), SI CERT ITALY srl provvede all'invio di una prima comunicazione a mezzo raccomandata o

pec per richiedere conferma della decisione da parte del Fabbrikante, specificando che non ricevendo entro 15 giorni comunicazioni a riguardo, comunque, SI CERT ITALY srl invia una successiva comunicazione a mezzo raccomandata o pec per la revoca del Certificato.

Si precisa che l'intervallo di tempo consentito per la sospensione del Certificato può avere una durata massima di 12 mesi. Superati i 12 mesi di sospensione, il Certificato viene revocato e, nel caso in cui il Fabbrikante volesse riprendere la certificazione, deve ricominciare l'iter di certificazione secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

SI CERT ITALY srl può decidere, dandone comunicazione formale tramite lettera raccomandata A.R. oppure pec al Fabbrikante, di provvedere alla sospensione e successivamente all'eventuale revoca della certificazione specificandone i motivi, che possono essere la non osservanza degli impegni contrattuali, il non rispetto del presente **Regolamento**, il non corretto utilizzo della certificazione o del marchio, od anche quando SI CERT ITALY srl venga a conoscenza di mancanze del Fabbrikante che inficino la concessione della certificazione stessa.

La sospensione, la rinuncia o la revoca della certificazione hanno effetto dalla data indicata nell'apposita comunicazione (generalmente la data di ricezione della comunicazione come riportata sulla cartolina di ritorno della raccomandata oppure della pec).

Nel caso di rinuncia della certificazione, il Fabbrikante deve:

- riconsegnare l'originale del Certificato;
- non utilizzare eventuali copie o riproduzioni;
- eliminare dalla propria documentazione (per esempio carta intestata, dépliant, siti web, gadget, etc.) e da eventuali mezzi, veicoli o immobili ogni riferimento della certificazione di cui si richiede la rinuncia.

La rinuncia della certificazione comporta la cancellazione del nominativo del Fabbrikante dal Registro delle Organizzazioni certificate, **od in alternativa SI CERT ITALY srl provvede all'apposizione di un'indicazione nell'apposita sezione note dello stato del Certificato nel Registro.**

In seguito alla revoca della certificazione, come nel caso di richiesta di rinuncia, il Fabbrikante deve provvedere ad eseguire le azioni sopra riportate, il nominativo del Fabbrikante viene cancellato a cura di SI CERT ITALY srl dal Registro delle Organizzazioni Certificate, **od in alternativa SI CERT ITALY provvede all'apposizione di un'indicazione nell'apposita sezione note dello stato del Certificato nel Registro.**

In caso di sospensione del Certificato, il Fabbrikante si impegna ad astenersi dal pubblicizzare ulteriormente la propria certificazione od utilizzarla ingannevolmente.

Analogamente a quanto indicato per la revoca o per la rinuncia, anche per la sospensione del Certificato SI CERT ITALY srl provvede all'apposizione di un'indicazione nell'apposita sezione note dello stato del Certificato nel Registro Organizzazioni Certificate.

In seguito a rinuncia della certificazione da parte del Fabbrikante o a sospensione/revoca della stessa da parte di SI CERT ITALY srl, questi provvede a dare informazione scritta dei passi intrapresi ad eventuali Autorità di Controllo o Vigilanza.

In caso di limitazione del Certificato, SI CERT ITALY srl provvede alle necessarie comunicazioni al Fabbrikante in modo che questi possa utilizzare correttamente certificazione in suo possesso nel rispetto delle modifiche al relativo campo di applicazione determinato dalla limitazione apportata. A tale riguardo, SI CERT ITALY srl esercita la necessaria vigilanza del rispetto della limitazione attuata.

SI CERT ITALY srl assicura che i provvedimenti di sospensione, revoca o limitazione di un Certificato e che sono prodotti i necessari documenti con le relative motivazioni e che siano comunicati immediatamente ai Fabbrikanti, alle Amministrazioni competenti ed all'Autorità notificante.

5.10. TRASFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Qualora un fabbricante, già in possesso di certificazione FPC/CLS, emessa da un Organismo autorizzato diverso da SI Cert Italy S.r.l., presenti domanda secondo quanto indicato al paragrafo 5.1, SI Cert Italy S.r.l., verificato che il certificato sia in corso di validità, applica quanto segue:

- ✓ verifica la richiesta ed il riesame delle motivazioni alla base del trasferimento;
- ✓ accerta la validità e lo stato del certificato rilasciato dal precedente organismo di certificazione autorizzato;
- ✓ effettua un esame documentale come riportato al paragrafo 5.3 del presente regolamento;

- ✓ riesamina i rapporti di audit/valutazione/verifica/esame condotti dall'Organismo Notificato che ha rilasciato la certificazione precedente;
- ✓ esamina le evidenze delle azioni correttive intraprese al fine di risolvere le non conformità rilevate durante le verifiche precedenti e/o le evidenze della verifica della loro messa in atto da parte dell'Organismo autorizzato che aveva emesso il certificato;
- ✓ riesamina gli eventuali reclami o segnalazioni pervenuti dai clienti e da altre parti interessate, comprese le amministrazioni competenti, ricevuti dal fabbricante inerenti il FPC oggetto del trasferimento della certificazione e le relative azioni intraprese;
- ✓ effettua un audit presso il fabbricante che comprende anche la verifica delle fasi di trasporto e consegna del calcestruzzo.

Il fabbricante deve comunicare a IG tramite posta legale raccomandata / PEC l'avvenuta revoca della precedente certificazione.

A completamento con esito favorevole dell'attività sopra riportata e previa delibera (decisione) da parte del Comitato Tecnico, è rilasciata la certificazione come previsto nel presente Regolamento. La validità della certificazione rilasciata da SI Cert Italy S.r.l. non può partire prima della data di revoca del certificato del precedente organismo di certificazione autorizzato.

Per l'effettuazione degli audit periodici di sorveglianza, si seguono i criteri stabiliti nel presente regolamento.

6. CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche e le modalità di pagamento sono trasmesse al Fabbricante da parte di SI CERT ITALY srl o dei suoi Business Partner tramite comunicazione scritta. L'offerta è redatta in base alle informazioni fornite dal Fabbricante.

Nel caso in cui, nel corso del riesame dell'offerta o nel corso dell'Audit, si dovessero riscontrare scostamenti da quanto indicato dal Fabbricante rispetto alla realtà della stessa, o condizioni tali da dover modificare la pianificazione delle attività di Audit, SI CERT ITALY srl procede alla modifica dell'offerta economica e della pianificazione stessa delle attività di Audit, dandone comunicazione al Fabbricante. Questa eventualità viene applicata alle attività per l'esecuzione di Audit di Sorveglianza per le quali, causa particolari problematiche comunicate dal Fabbricante (fermo delle attività operative), non sia possibile eseguire le stesse secondo la programmazione prevista, ma debbano essere eseguite prevedendo Audit Disgiunti.

I costi aggiuntivi sono fatturati secondo quanto previsto dal tariffario. Gli importi concordati con il Fabbricante in fase di contratto sono da ritenersi validi (salvo modifiche sostanziali al Sistema FPC oppure alla struttura del Fabbricante). Eventuali variazioni di costo per le successive attività, sono comunicate al Fabbricante tramite la redazione di nuova offerta da parte di SI CERT ITALY srl o dei suoi Business Partner. Nel caso il Fabbricante ritenga di non accettare le variazioni economiche inviate da SI CERT ITALY srl o dai suoi Business Partner, SI CERT ITALY srl provvede ad attivare l'iter per la revoca della certificazione FPC del Fabbricante.

• Pagamenti

- 1) Il pagamento delle spese di registrazione deve essere fatto al momento della domanda (inviare unitamente alla domanda di certificazione documento comprovante tale attività).
- 2) I pagamenti degli Audit di Certificazione devono avvenire secondo quanto riportato sulle fatture o offerte o comunicazioni inviate da SI CERT ITALY srl o dai suoi Business Partner; il Certificato non viene inviato fino al pagamento di quanto spettante.
- 3) I pagamenti degli Audit di Sorveglianza ed altro devono avvenire secondo quanto riportato sulle fatture o offerte o comunicazioni inviate da SI CERT ITALY srl o dai suoi Business Partner e prima dell'esecuzione degli stessi. In mancanza del pagamento SI CERT ITALY srl si riserva di non dar seguito all'Audit di Sorveglianza. In ogni caso, **il Certificato o il bollino di validità secondo quanto indicato nel paragrafo 5.6 non viene inviato fino al pagamento di quanto spettante.**

Nel caso in cui il pagamento non avvenga nei termini stabiliti, SI CERT ITALY srl di riserva di addebitare gli interessi commerciali.

Nel caso il Fabbricante scelga di pagare con assegno ed al momento dell'incasso e della successiva rinegoziazione lo stesso risulti impagato, SI CERT ITALY srl provvede alla sospensione del Certificato fino al saldo di quanto dovuto.

SI precisa che la non effettuazione dell'Audit di Sorveglianza o Suppletivi per contingenze del Fabbricante non comunicate a SI CERT ITALY srl per concordare i successivi step da seguire, è causa di immediata sospensione della certificazione FPC.

7. REQUISITI ED IMPEGNI DEL FABBRICANTE

Il Fabbricante che richiede la certificazione del proprio Sistema FPC, deve aver implementato ed attuato al proprio interno un Sistema FPC di conforme ai requisiti normativi applicabili e deve quindi provvedere all'attuazione ed al mantenimento dello stesso nel tempo. Il Fabbricante si

impegna ad applicare quanto previsto dal presente **Regolamento** e a fornire a SI CERT ITALY srl tutte le informazioni su eventuali modifiche al Sistema FPC posto in essere od al Fabbrikante stesso; tra queste si individuano a titolo di esempio:

- aspetti legali, commerciali, organizzativi o relativi alla proprietà;
- organizzazione e direzione (per esempio dirigenti con ruoli chiave, Personale con potere decisionale o Personale tecnico) e numero addetti;
- indirizzi di contatto, sedi e numero siti presso i quali il Fabbrikante effettua la fabbricazione dei prodotti oggetto della certificazione FPC;
- modifiche significative del Sistema FPC, dei processi e delle attività;
- aumento processi affidati all'esterno e/o del numero di addetti impiegati;

In particolare, le sedi comunicate dal Fabbrikante devono risultare all'interno del Certificato Camerale, altrimenti si richiede al Fabbrikante di chiarire la propria posizione.

Gli Audit sono pianificati secondo le informazioni fornite dal Fabbrikante. Se durante le attività di Audit il GA dovesse riscontrare forti scostamenti tra la realtà del Fabbrikante e le informazioni fornite dallo stesso, può variare la pianificazione, prevedendo ove necessario, un aumento delle giornate di Audit. I maggiori oneri dovuti alle variazioni intercorse sono fatturati in base alle condizioni di offerta.

Il Fabbrikante si impegna inoltre a:

- adottare entro tempi consoni tutte le modifiche inerenti alla certificazione che dovessero scaturire (queste possono ad esempio essere richieste dallo Schema di Certificazione, dalle Autorità Competenti, da SI CERT ITALY srl, da cambiamenti normativi o di legge, cambiamenti del presente **Regolamento**, ecc....);
- a registrare ogni reclamo o richiesta da parte dei propri Committenti, delle Parti Interessate ai prodotti e alla attività del Fabbrikante, da parte di Enti e/o Autorità Pubbliche e/o di Controllo e Vigilanza, o verbali/sanzioni per sopralluoghi di Organi di Controllo e ad informare formalmente e tempestivamente (massimo una settimana dall'evento) SI CERT ITALY srl di quanto avvenuto;
- far pervenire entro la data stabilita le azioni individuate per eliminare le NC maggiori e/o minori e le eventuali azioni per eliminare le cause che le hanno determinate; la non ricezione delle evidenze di attuazione delle azioni adottate, comporta per gli Audit di Certificazione il blocco dell'intero iter, mentre, per gli Audit di Sorveglianza o suppletivi, l'invio di un primo sollecito e quindi la sospensione d'ufficio del Certificato.

Il Fabbrikante si impegna, infine, a:

- permettere l'esecuzione di parte dell'Audit sui propri Fornitori a cui ha affidato processi ed attività che hanno influenza sui prodotti e servizi e sulle attività rientranti nello scopo di certificazione (ad esempio laboratori di prova); questa attività deve avvenire almeno una volta ogni tre anni;
- fornire al Personale SI CERT ITALY srl incaricato per l'Audit, una stanza in cui potersi riunire in caso di necessità nel corso dell'Audit od alla fine della stessa per la stesura della documentazione finale dell'Audit;
- permettere l'accesso ai luoghi ed ai siti individuati ove sono svolte le attività del processo di fabbricazione del Fabbrikante al fine di verificare la corretta gestione delle stesse in relazione alla/e norma/e di riferimento, ai requisiti contrattuali stabiliti nel presente Regolamento, ai requisiti normativi dei prodotti da costruzione ed alla documentazione del Sistema FPC;
- fornire al Personale SI CERT ITALY srl, in tempi consoni, risposte adeguate alle domande inerenti alle attività oggetto di Audit rivolte al Personale da parte degli Auditor, e tutte le registrazioni, informazioni, documenti che lo stesso richieda per una corretta esecuzione dell'Audit;
- predisporre apposito raccoglitore per archiviare la documentazione da e per SI CERT ITALY (ad esempio: Regolamento ed accettazione dello stesso, Rapporti di Audit, corrispondenza) ed assicurare la corretta gestione dei documenti in esso contenuti, in particolar modo l'aggiornamento del presente Regolamento scaricandolo dall'area DOWNLOAD del sito istituzionale dei SI CERT ITALY srl, secondo le indicazioni di volta in volta fornite da SI CERT ITALY srl con apposita comunicazione;
- mantenere aggiornati eventuali regolamenti e/o normative a cui il Fabbrikante dovesse essere obbligata a rispondere per poter fabbricare i propri prodotti;
- permettere l'effettuazione degli Audit presso la propria sede nel caso in cui la stessa sia stata scelta per l'esecuzione di una attività di vigilanza dell'Autorità competente ai fini della notifica di SI CERT ITALY srl come Organismo Notificato;
- in caso di gravi inadempienze e/o gravi violazioni del Regolamento, permettere l'esecuzione di Audit presso le sedi od i siti operativi del Fabbrikante, nel caso in cui SI CERT ITALY srl lo richieda; questi Audit sono condotti secondo quanto riportato al paragrafo 5.5.4. In seguito alle risultanze di questi Audit, SI CERT ITALY srl, ove ritenuto necessario, può richiedere l'intervento delle Autorità competenti in materia, e

provvede ad un'attenta valutazione delle stesse al fine di intraprendere le opportune decisioni che possono comportare anche alla sospensione o la revoca del Certificato.

8. REQUISITI ED IMPEGNI DELL'ORGANISMO

SI CERT ITALY srl si impegna a fornire informazioni al Fabbrikante e mantenerlo aggiornato in riferimento a:

- attività di certificazione iniziale e di mantenimento, comprendente la domanda (di certificazione), gli Audit Iniziali, gli Audit di Sorveglianza ed il processo per il rilascio, rifiuto, mantenimento della certificazione, sospensione, ripristino o revoca della certificazione del Sistema FPC;
- requisiti normativi per la certificazione;
- informazioni relative ai processi per il trattamento dei reclami e dei ricorsi.

SI CERT ITALY srl si impegna inoltre a:

- erogare il proprio servizio secondo quanto riportato dal presente Regolamento ed alle Norme Tecniche di riferimento;
- comunicare le eventuali variazioni ai requisiti della certificazione, in modo tale che il Fabbrikante possa adottare tempestivamente le modifiche richieste, e gli eventuali aggiornamenti del presente Regolamento;
- pianificare ed erogare le proprie attività nel rispetto di quanto riportato nei precedenti paragrafi, in riferimento alle informazioni ricevute sui cambiamenti relativi al Sistema FPC del Fabbrikante;
- dare formale risposta alle riserve entro 15 giorni dalla ricezione delle stesse;
- informare con anticipo il Fabbrikante della necessità di eseguire parte dell'Audit presso le sedi di Fornitori a cui la stessa ha affidato processi che hanno influenza sul Sistema FPC posto in essere.

SI CERT ITALY srl si impegna, infine, a trattare le informazioni riguardanti il Fabbrikante provenienti da fonti diverse da quelle del Fabbrikante stessa (per esempio da chi presenta un reclamo, da autorità in ambito legislativo) come informazioni riservate, in coerenza con la propria Politica.

9. TARIFFARIO

Le tariffe per l'erogazione dei servizi offerti da SI CERT ITALY srl sono di volta in volta formulate su offerte allo scopo emesse da parte di SI CERT ITALY o dei suoi Business Partner sulla base dei dati forniti dal Fabbrikante.

10. CONTROVERSIE RECLAMI E RICORSI

Il Fabbrikante può far pervenire reclami sull'operato di SI CERT ITALY srl o del/dei GA. Il Fabbrikante inoltre può effettuare ricorso sulle decisioni intraprese da SI CERT ITALY srl inviando comunicazione tramite raccomandata A.R. oppure pec entro 30 giorni dalla ricevuta delle stesse.

SI CERT ITALY srl al momento della ricezione di un reclamo o ricorso provvede a:

- a) comunicare al Fabbrikante l'avvenuta ricezione del reclamo o del ricorso e la presa in carico dello stesso entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal suo ricevimento, indicando anche la data entro la quale SI CERT ITALY srl si impegna a dare avviso ufficiale del fine del processo di trattamento del reclamo o del ricorso e comunque entro un massimo di 3 mesi;
- b) individuare la/e Persona/e che deve/devono gestire il ricorso/reclamo tra coloro che non abbiano avuto parte attiva nelle attività oggetto del reclamo o del ricorso;
- c) riportare gli eventuali ricorsi/reclami su apposito registro, riportando sullo stesso le azioni intraprese.

La Persona di cui al punto b) analizzato il ricorso/reclamo, e ritenuto fondato, provvede a contattare il Fabbrikante per concordare e condividere le azioni da adottare; nel caso in cui il Fabbrikante non accetti la proposta di SI CERT ITALY srl e non formuli una controproposta accettabile, si avvia l'iter dell'arbitrato.

Nel caso in cui il ricorso/reclamo non sia ritenuto fondato, la Persona incaricata provvede a rispondere tramite raccomandata A.R. oppure pec, indicando la motivazione della ricusazione del ricorso/reclamo e se il Fabbrikante non accetta le motivazioni della ricusazione, si avvia l'iter dell'arbitrato presso la CCIAA di Salerno in Italia: Se, anche l'arbitrato non dovesse redimere la controversia, si ricorre al tribunale di Salerno.

la Persona di cui al punto b) è responsabile dell'adozione delle correzioni ed azioni necessarie al trattamento/risoluzione del ricorso/reclamo.

11. SORVEGLIANZA DEL PERSONALE DI SI CERT ITALY SRL

SI CERT ITALY srl, al fine di rispondere ai requisiti di norma sulla qualifica e monitoraggio dei propri Auditor, esegue parte di questo monitoraggio sul campo e quindi presso il Fabbricante in occasione dell'esecuzione dell'Audit pianificato. Il Fabbricante, nel caso ricadesse tra quelli prescelti per il monitoraggio del GA, si impegna a permettere la presenza del Personale di SI CERT ITALY srl incaricato del monitoraggio dei propri Auditor, in qualità di Osservatori. Quest'ultima attività viene fatta a discrezione di SI CERT ITALY srl sia in forma pianificata, sia a sorpresa. Le spese aggiuntive relative a queste attività non sono a carico del Fabbricante, bensì a carico di SI CERT ITALY srl.

12. RISERVATEZZA

SI CERT ITALY srl e tutto il Personale che opera per lo stesso ha l'obbligo di riservatezza sulle informazioni (avute tramite la documentazione del Sistema o tramite l'effettuazione degli Audit) attinenti al Fabbricante che richiede la certificazione. Tutta la documentazione è soggetta a riservatezza pertanto l'accesso alla stessa è regolamentato da apposita procedura.

13. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Nel caso lo ritenga opportuno, il RGA, nel corso delle attività di Audit, può prevedere di eseguire o far eseguire rilievi fotografici. Il Fabbricante viene informato di questa decisione al momento dell'invio/comunicazione allo stesso della pianificazione dell'Audit. Durante la riunione di apertura dell'Audit viene chiesto allo stesso se abbia eventuali impedimenti in merito, potendo il Fabbricante non concedere il permesso per l'esecuzione dei rilievi fotografici. Durante la riunione finale il RGA chiede al Fabbricante se i file e/o i negativi contenuti la documentazione fotografica gli devono essere consegnati o se questi permetta a SI CERT ITALY srl di conservarli.

14. PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONI VERSO L'ESTERNO

In seguito al rilascio della certificazione, SI CERT ITALY srl provvede ad inserire il nominativo del Fabbricante Certificato nell'apposito Registro. Il Registro è consultabile da parte di chiunque ne faccia richiesta e viene aggiornato con cadenza almeno mensile. SI CERT ITALY srl provvede a dare pubblicità del nominativo dei Fabbricanti il cui Sistema FPC è Certificato nella forma e con le modalità che ritiene più opportune.

Il Registro Organizzazioni Certificate contiene informazioni riguardanti il Fabbricante:

- numero del Certificato,
- denominazione commerciale del prodotto
- descrizione del prodotto
- norma armonizzata di prodotto o Valutazione Tecnica Europea
- norma/e di prova/applicazione estesa/classificazione
- ragione sociale del Fabbricante
- indirizzo del Fabbricante
- indirizzo dello Stabilimento/i (indicazione delle sedi certificate con indirizzi e scopo del Certificato),
- data di prima emissione,
- data di eventuale aggiornamento;
- stato del Certificato: attivo, revocato, sospeso, scaduto o l'indicazione della rinuncia da parte del Fabbricante.

SI CERT ITALY srl, per lo svolgimento delle proprie attività e per le attività di controllo a cui è sottoposto, deve far visionare e/o fornire in copia le registrazioni (quali ad esempio Rapporti di Audit, Diari di Audit, Check List, eventuali Rapporti su carenze, ecc..) relative alle attività di audit eseguite alle Autorità Competenti. Le informazioni inserite nelle registrazioni redatte dal Personale SI CERT ITALY srl durante le attività di Audit, sono trattate con riservatezza dal Personale, Enti, Autorità od altro a cui le registrazioni sono consegnate in copia.

15. COMUNICAZIONI CON L'AMMINISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE ON-LINE

SI CERT ITALY comunica trimestralmente all'Amministrazione competente gli elenchi e i dati delle certificazione del controllo del processo di produzione del calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, in corso di validità, sospesi e revocati, la data dell'ultima visita di mantenimento della certificazione, il piano delle visite ispettive previste per il successivo trimestre con indicazione del tipo di visita (iniziale, di mantenimento o di altro tipo), la data indicativa della visita e l'ubicazione degli impianti dove verrà effettuata.

SI CERT ITALY trasmette trimestralmente all'indirizzo segreteria@osservatorioca.it copia in formato elettronico dei certificati emessi comprese le eventuali revisioni degli stessi.

Si seguono a tal proposito le modalità di trasmissione prescritte dall'amministrazione competente.

Inoltre SI CERT ITALY comunica all'amministrazione competente le eventuali domande di certificazione da parte di organizzazioni il cui impianto risulti essere stato precedentemente certificato da altro Organismo e tale certificato sia stato revocato.

SI CERT ITALY provvede inoltre alla pubblicazione sul sito web dei dati degli impianti certificati, tali dati sono aggiornati con una frequenza almeno settimanale.

16. USO DELLA CERTIFICAZIONE E DEL MARCHIO

I Fabbricanti con Sistema FPC Certificato sono tenuti ad usare la certificazione in proprio possesso senza trarre in inganno i destinatari delle informazioni. Inoltre devono:

- nel fare riferimento allo stato della propria certificazione nei mezzi di comunicazione quali internet, opuscoli o materiale pubblicitario o altri documenti, conformarsi ai requisiti di SI CERT ITALY srl contenuti nel presente Regolamento e nel **Regolamento per l'Utilizzo del Marchio** specificatamente predisposto;
- evitare affermazioni che possano trarre in inganno riguardo la propria certificazione;
- interrompere l'utilizzo di tutti i materiali pubblicitari che fanno riferimento alla certificazione, nel caso di revoca della certificazione, come richiesto da SI CERT ITALY srl;
- non lasciare intendere che la certificazione si applichi ad attività e sedi che siano al di fuori del campo di applicazione della certificazione;
- non utilizzare la propria certificazione in modo tale da poter screditare SI CERT ITALY srl e/o il sistema di certificazione e compromettere la fiducia del Pubblico e del Mercato.

Il marchio è utilizzato con i colori originali od in versione monocromatica e deve essere utilizzato in modo tale che la certificazione del Sistema FPC non sia confusa con altre certificazioni ed in modo tale che non possa trarre in inganno il destinatario dell'informazione. Nel caso di utilizzo non corretto del marchio, al Fabbricante viene richiesto di correggere tale anomalia ed il perdurare od il ripetersi della stessa viene motivo di sospensione o revoca del Certificato.

Se il Fabbricante possiede un sito internet od intende pubblicizzare la propria certificazione tramite WEB e per fare questo intende realizzare un link al sito di SI CERT ITALY SRL, ne deve richiedere l'autorizzazione a SI CERT ITALY SRL tramite l'invio di apposita richiesta. SI CERT ITALY srl fornisce la propria risposta e nel caso questa sia positiva fornisce le modalità per la corretta gestione del link.

Per campagne pubblicitarie di qualunque tipo, il Fabbricante deve informare SI CERT ITALY srl di come essa intenda utilizzare il marchio SI CERT ITALY srl tramite l'invio di una bozza della campagna pubblicitaria.

SI CERT ITALY srl provvede ad esercitare un controllo appropriato sui propri diritti di proprietà e ad avviare azioni per fronteggiare riferimenti scorretti allo stato di certificazione o ad un utilizzo ingannevole dei documenti di certificazione, dei marchi o dei Rapporti di Audit. Allo scopo SI CERT ITALY srl ha predisposto uno specifico **Regolamento per l'Utilizzo del Marchio** al quale il Fabbricante deve scrupolosamente attenersi.

17. NOTE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Con la firma in calce alla presente pagina, il Fabbricante dichiara di aver preso visione del contenuto del presente Regolamento e di accettarne il contenuto e di impegnarsi ad ottemperare ai requisiti in esso contenuti.